

Monza, 19 marzo 2020

**Circolare 08/2020**

**Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”** (nel seguito “Decreto”), introduce diverse misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, e si sovrappone ai precedenti decreti legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Come tutti i decreti legge è possibile che saranno introdotti emendamenti in sede di conversione in legge.

Con questa circolare forniamo una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, alcune delle quali necessitano di ulteriori chiarimenti, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti.

In allegato separato troverete delle tabelle sintetiche che sintetizzano o esemplificano i punti trattati.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

## Sommario

<b>Misure fiscali</b> .....	1
Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti .....	1
Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - attività specifiche .....	1
Articolo 61 – Sospensione dei versamenti dell'IVA – attività specifiche .....	2
Articolo 62, c.1 - Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi – tutti i soggetti .....	2
Articolo 62, c. 2 - Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro .....	2
Articolo 62, c. 3 - Sospensione dei termini dei versamenti IVA per soggetti attivi nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi).....	3
Articolo 62, c. 7 – Facoltà di richiedere la disapplicazione delle ritenute d'acconto .....	3
Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro .....	3
Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi .....	3
Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	3
Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.....	3
<b>Misure a sostegno del lavoro</b> .....	4
Articolo 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga .....	4
Articolo 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi ...	4
Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 – Indennità per i lavoratori autonomi.....	5
Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti .....	5
<b>Misure in materia di approvazione dei bilanci di società e enti e proroghe per il terzo settore</b> .....	5
Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e dei Consigli di amministrazione .....	5
Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore .....	6
<b>Tabella sintetica – sospensioni di adempimenti e versamenti fiscali</b> .....	6

### Misure fiscali

#### **Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti**

La disposizione contiene l'unica proroga generalizzata **valevole per tutti i contribuenti** e assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni (ad esempio l'IVA annuale), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

#### **Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - attività specifiche**

Questa disposizione estende l'ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali già prevista dal comma 1 dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (che era riferito alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*) aggiungendo le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

**(si rimanda alla tabella inclusa nell'allegato recante i codici attività previsti dalla Risoluzione 12/E del 18/03/2020)**

**Per tutti questi soggetti è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020** dei termini relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che sarebbero scaduti dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) oppure a rate mensili, fino a un massimo di 5, a decorrere dal mese di maggio 2020.

E' previsto un ulteriore slittamento per:

- le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Per questi soggetti la medesima sospensione è estesa fino al 31 maggio 2020 ed i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure a rate mensili, fino a un massimo di 5, a decorrere dal mese di giugno 2020.

## **Articolo 61 – Sospensione dei versamenti dell'IVA – attività specifiche**

**Per tutti i soggetti particolarmente colpiti** dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (**si veda il paragrafo precedente**, comprese le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020.

## **Articolo 62, c.1 - Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali – tutti i soggetti**

Il comma 1 dell'articolo in esame concede una sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. applicabile a tutti i soggetti. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Da quest'ultima sospensione sono esclusi:

- i termini fissati per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF (in sostanza si dovrà continuare ad operare le ritenute alla fonte);
- i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio: trasmissione CU e oneri per dichiarazione precompilata che scadono al 31.03.2020).

Seppur la norma non ne fa esplicito riferimento, si ritiene che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente "adempimenti tributari" nei confronti dell'Erario, ma anche "adempimenti commerciali" fra le parti di un rapporto negoziale.

**(si rimanda alla tabella inclusa nell'allegato per l'esemplificazione degli adempimenti sospesi)**

## **Articolo 62, c. 2 - Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede la proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione **ma solo** per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (generalmente quindi nell'anno 2019)

Per questi contribuenti è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

### **Articolo 62, c. 3 - Sospensione dei termini dei versamenti IVA per soggetti attivi nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi)**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 62, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è prevista la sospensione dei versamenti IVA, a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

### **Articolo 62, c. 7 – Facoltà di richiedere la disapplicazione delle ritenute d'acconto**

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (generalmente quindi il 2019), possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.

La sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, ma l'effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituto). L'opzione è esercitabile a condizione che nel mese precedente i soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sarà poi versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) oppure fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

3

### **Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, è previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il beneficio spetta, per il periodo d'imposta 2020, in misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è subordinato ad un decreto di attuazione.

### **Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, **relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Questa misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

### **Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

La norma è volta a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

Il comma 1 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spettano una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. L'importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa è previsto che siano deducibili dal reddito di impresa, e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Con riferimento all'IRAP si prevede che siano deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

### **Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia

delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010).

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Nella disposizione manca un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l'indicazione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall'Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale ex art. 36-*ter* del d.P.R. n. 600/1973.

Uguualmente **non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli** ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo), né le entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali.

Il comma 2 prevede il differimento al 30 giugno anche per gli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'Unione Europea e della connessa IVA all'importazione, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3 prevede, infine, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento scaduto il 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-*ter*" nonché del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. "saldo e stralcio") (art. 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

### **Misure a sostegno del lavoro**

#### **Articolo 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione altre tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.

4

#### **Articolo 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo

complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo ed è erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

### **Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 – Indennità per i lavoratori autonomi**

E' riconosciuta un'indennità *una tantum* di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori, **purchè non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:**

- **liberi professionisti titolari di partita iva** (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), **iscritti alla Gestione separata INPS** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (**artigiani e commercianti**);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le indennità sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo prevista per ciascuna categoria di destinatari. **Non sono note al momento le modalità operative nè della domanda nè di come verrà erogata l'indennità.**

### **Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti**

E' prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro, su base mensile, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.

Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I datori di lavoro recupereranno il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## **Misure in materia di approvazione dei bilanci di società e enti e proroghe per il terzo settore**

### **Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e dei Consigli di amministrazione**

L'art. 106 prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni dovranno procedere all'approvazione dei bilanci.

In primo luogo si interviene sui termini per l'approvazione dei bilanci di tutte le società con una proroga ex lege di quelli già fissati nel codice civile e nel TUF e contestualmente si potenzia la partecipazione all'assemblea con collegamento da remoto.

Quanto al differimento delle assemblee il decreto prescrive che *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

In definitiva quindi, tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione entro il 28 giugno 2020 senza fornire motivazione al riguardo. Di conseguenza saranno differite anche le altre scadenze legate all'approvazione del bilancio come, ad esempio, la nomina del Revisore.

I commi 2 e 3 dell'art. 106 prevedono inoltre disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le SRL si stabilisce che l'espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, indipendentemente dalle norme statutarie.

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante ed il termine per il conferimento della delega è fissato al 2° giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea

Con specifico riferimento alle riunioni del consiglio di amministrazione si consente che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione, indipendentemente dalle previsioni statutarie.

Come disposto dal comma 7, tutte le previsioni dell'articolo 106 trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in seconda convocazione) fino al 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fissata dal Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19.

### Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore

Il Decreto proroga:

- dal 30 giugno 2020 al 31/10/2020 le scadenze previste nel D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117 e dal D.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, originariamente fissate per l'adeguamento con forme semplificate di tenuta dell'assemblea degli statuti degli enti
- al 31/10/2020 i termini per l'approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine scade nel periodo emergenziale.

La disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all'approvazione dei bilanci entro tale termine in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto.

### Tabella sintetica – sospensioni di adempimenti e versamenti fiscali

DL 18 17/03/2020 sospensione termini	attività specifiche (vedi tabella codici attività)	soggetti con <u>ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro</u>	soggetti attivi nelle province di <u>Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza</u>	soggetti con ricavi o compensi <u>maggiori di 2 milioni di euro</u>
ritenute su lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, addizionali	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al 30/4/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno <b>01/06/2020</b>	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al <b>31/03/2020</b> - termine di pagamento prorogato al giorno <b>01/06/2020</b>	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al <b>31/03/2020</b> - termine di pagamento prorogato al giorno <b>01/06/2020</b>	nessuna sospensione
versamenti dell'IVA	sospesi i versamenti scadenti nel mese di <b>marzo</b> - termine di pagamento <b>01/06/2020</b>	sospesi i versamenti scadenti nel mese di <b>marzo</b> - termine di pagamento <b>01/06/2020</b>	sospesi i versamenti scadenti nel mese di <b>marzo</b> - termine di pagamento <b>01/06/2020</b>	nessuna sospensione
termini degli adempimenti fiscali e contributivi (eccetto CU e comunicazioni per dich. precompilata)	sospesi gli adempimenti scadenti dall' <b>8/03 al 31/05/2020</b> - nuova scadenza <b>30/06/2020</b>	sospesi gli adempimenti scadenti dall' <b>8/03 al 31/05/2020</b> - nuova scadenza <b>30/06/2020</b>	sospesi gli adempimenti scadenti dall' <b>8/03 al 31/05/2020</b> - nuova scadenza <b>30/06/2020</b>	sospesi gli adempimenti scadenti dall' <b>8/03 al 31/05/2020</b> - nuova scadenza <b>30/06/2020</b>
ritenute su redditi di lavoro autonomo (agenti e professionisti)	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione
altre imposte e tasse	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione